

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA E GLI ENTI ASST DELLA VALLE OLONA (P.IVA/C. F. 03510190121) DI BUSTO ARSIZIO E CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI S.R.L. (P.IVA / C.F. 02779700125) DI BREBBIA E ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. S.B. (C.F./P.IVA 02631650187) DI PAVIA PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E ASSISTENZA AI PAZIENTI IN CONDIZIONI CLINICHE DI URGENZA.

=,=,=,=,=,=

PREMESSO che:

- l'art. 15 comma 6 della L.R. n. 33/2009 prevede l'accreditamento quale condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;

- a seguito della deliberazione del Direttore Generale di ATS dell'Insubria n. 272 del 24.04.2024, entro il 30.04.2024 è stato sottoscritto con gli enti erogatori sanitari accreditati individuati in detta deliberazione il contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici, per l'erogazione di prestazioni

di ricovero per acuti e specialistica ambulatoriale, per l'intera annualità 2024

e con proroga sino alla stipula del nuovo contratto, di cui alla D.G.R. XI/1827

del 31.01.2024;

- l'art. 13 del predetto contratto prevede, in caso di sopravvenienza di

disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di

provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto,

che lo stesso debba intendersi automaticamente modificato ed integrato;

- con D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 ad oggetto "Determinazione in merito al

miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni

cliniche di urgenza" sono state previste le prime misure organizzative da

attuare nel caso di incremento critico del numero degli accessi al Pronto

Soccorso e le relative soglie di attivazione;

- con D.G.R. n. XI/2561 del 02.12.2019, Regione Lombardia, ha confermato, per

il periodo invernale 2019-2020, la possibilità di un temporaneo ampliamento

del contingente posti letto/tecnici a disposizione di tutte le strutture pubbliche

e private accreditate sedi di PS/DEA, dettagliandone le specifiche modalità

di attuazione, di finanziamento e di rendicontazione, al fine di consentire

l'individuazione della migliore soluzione in funzione dei propri assetti

organizzativi;

- con D.G.R. n. XII/1125 del 16.10.2023 ad oggetto "Integrazione Piano

strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a pandemia

influenzale anni 2023-2024" Regione Lombardia ha tra l'altro stabilito:

- I "Livelli di Attivazione" al fine di determinare corrispondenti azioni di

risposta di tutte le ATS/ASST/IRCCS coinvolti allo scopo di contenerne la

diffusione delle sindromi respiratorie;

• le azioni di risposta in previsione di eventuali emergenti necessità al fine di determinare un celere ampliamento di posti letto per Sub-Acuti e Post-Acuti specificatamente dedicati alla sola gestione dell'epidemia al fine di minimizzare il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovute alla pandemia, riducendo l'impatto sui servizi sanitari e sociali assicurando il mantenimento dei servizi essenziali;

• di dotare le ATS di risorse dedicate e vincolate all'attuazione delle finalità in trattazione, che dovranno essere oggetto di apposita rendicontazione;

- con nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2023.0049274 del 06.12.2023, in atti ATS Insubria n. P.0138309 del 06.12.2023, ad oggetto "Aggiornamento indicazioni operative situazione epidemiologica", sono stati integralmente richiamati i contenuti della predetta D.G.R. n. XI/2561 del 02.12.2019, definite le modalità di incremento temporaneo della dotazione di posti e relativa rendicontazione per le Strutture sanitarie accreditate dotate di PS/DEA del territorio regionale;

- con nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2023.0051354 del 22.12.2023, in atti ATS Insubria n. P.0149415 del 22.12.2023, recante "Nuovo aggiornamento indicazioni operative situazione epidemiologica", relativamente alla gestione posti letto, sono state precisate le seguenti modalità organizzative di cui alla D.G.R. n. XI/2561 del 02.12.2019:

• *"Modalità A: esclusivamente per le strutture pubbliche, aumento temporaneo del contingente di posti letto interno alla struttura di area medica o di area chirurgica, estesa ai posti letto di degenza per subacuti per ricovero di pazienti internistici provenienti da PS definendo forme di incentivazione nell'ambito di progetti di area a pagamento, così come*

concordato con la competente UO Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario della Direzione Generale Welfare”;

- “Modalità B: rimanda a quanto contenuto nella D.G.R. n. XI/2561 del 02.12.2019 che rimane invariata e che stabilisce che per l'attivazione temporanea di posti letto di degenza subacuta presso strutture sanitarie o di unità di offerta sociosanitarie (RSA e cure intermedie) accreditate, di applicare la tariffa giornaliera omnicomprensiva di 170 euro.”;

- con nota prot. n. PROGIRI. 0119365 del 30.10.2024 è stato chiesto alle ASST del territorio di ATS Insubria di comunicare la disponibilità ad incrementare la capacità ricettiva posti letto ordinari/subacuti tenuto conto delle sopra richiamate disposizioni regionali;

- con decreto del Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia n. 17016 del 11.11.2024 recante "Integrazione dell'allegato 01 'Piano di prevenzione delle sindromi respiratorie 2023/2024' nell'ambito del piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a pandemia influenzale anni 2023-2024 di cui alla D.G.R. XII/1125 del 16.10.2023", in cui tra l'altro sono stati declinati i livelli di attivazione in ragione di indicatori ivi stabiliti, definendo al contempo le conseguenti azioni che gli attori del Sistema Sociosanitario regionale dovranno implementare come risposta all'occorrenza di ciascun indicatore, è stato aggiornato il documento "Piano di prevenzione delle sindromi respiratorie 2023/2024 con il "Piano di Prevenzione delle sindromi respiratorie 2024/2025";

- con nota prot. n. PROGIRI. n. 0127902 del 25.11.2024, a seguito della opportunità manifestata dalla ASST della Valle Olona di attivare posti letto secondo la modalità B, ATS Insubria ha richiesto la disponibilità agli Enti Gestori

Accreditati e a contratto del territorio rispondenti alle caratteristiche richieste;

- con deliberazione n. 830 del 18.12.2024 ATS Insubria, al termine dell'iter istruttorio, ha disposto le capacità ricettive per le finalità di cui alla predetta

D.G.R. n. XII/1125/2023 e assegnato le relative risorse agli Enti che si sono resi disponibili dettagliando l'importo assegnato alla ASST della Valle Olona suddiviso fra le modalità A e modalità B sopra richiamate;

- con nota prot. n. PROGIRI.0136876 del 19.12.2024 è stata trasmessa agli Enti interessati la predetta deliberazione n. 830 del 18.12.2024 e sono state fornite le indicazioni in ordine all'attivazione delle misure ed alla rendicontazione delle prestazioni erogate;

- con nota prot. n. PROGIRI.0138711 del 24.12.2024 gli Enti coinvolti sono stati invitati ad avviare le misure previste dalla Deliberazione ATS Insubria 830 del 18.12.2024 con richiesta di comunicazione ad ATS Insubria della data di attivazione e di inoltro delle convenzioni sottoscritte con gli enti Erogatori privati individuati nel medesimo provvedimento;

- con nota in atti ATS Insubria n. P.0010174 del 30.01.2025, ASST della Valle Olona ha comunicato di aver stipulato le Convenzioni con la "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l." di Brebbia e con gli "Istituti Scientifici Maugeri S.P.A. S.B." di Pavia, per la messa a disposizione rispettivamente di n. 4 posti tecnici per la "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l." di Brebbia e n. 9 posti letto tecnici per gli "I.C.S. Maugeri S.p.A S.B." -Struttura "Centro Medico di Tradate", da destinare ai pazienti provenienti dal pronto soccorso dell'ASST della Valle Olona, rispettivamente con Deliberazione n. 47 del 14.01.2025 e Deliberazione n. 22 del 09.01.2025;

Tutto ciò premesso

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Gioia, nato a Siderno il 07.12.1966, domiciliato per la carica presso la sede dell'ATS

e

il soggetto erogatore Ente "ASST della Valle Olona" con sede legale nel Comune di Busto Arsizio (VA), in Via Arnaldo Da Brescia n. 1, CF / P. IVA 03510190121, nella persona della Dott.ssa Daniela Bianchi, nata a Milano il 23/09/1964 C.F. BNCDNL64P63F205G in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale

e i soggetti erogatori:

- Ente "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l." con sede legale nel Comune di Brebbia (VA), in Via Francesco Petrarca n. 33, C.F. / P.IVA 02779700125, nella persona del Dott. Federico Guidoni, nato a Orbetello (GR) il 22/11/1975 C.F. GDNFRC75S22G088Y, in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale;

- Ente "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. S.B." con sede legale nel Comune di PAVIA in Via Salvatore Maugeri, 4, C.F. / P.IVA 02631650187, per la Struttura "Centro Medico di Tradate" (COD. n. 930030930) sita nel Comune di Tradate, nella persona della Dott.ssa Laura Adelaide Dalla Vecchia, nata a Milano (MI) il 03/07/1961, C.F. DLLLLDL61L43F205B, in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale

si conviene e si stipula

ad integrazione del contratto annualità 2024 sottoscritto in data 30.04.2024, le

cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto integrativo, quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni si riferiscono all'ampliamento temporaneo di posti letto/tecnici durante i periodi di iperafflusso a potenziamento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza.

Art. 2 - condizioni ed obblighi di attivazione del servizio e destinazione d'uso

L'ASST della Valle Olona mette a disposizione per l'attività oggetto del presente accordo n. 14 posti letto di medicina generale aggiuntivi nella modalità A, di cui alla D.G.R. n. XI/2561/2019, subordinando l'attivazione di detta disponibilità ricettiva aggiuntiva all'esito favorevole di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto, 4 posti mediante attivazione di apposita convenzione con l'Ente accreditato e a contratto "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l." e n. 9 posti mediante attivazione di apposita convenzione con l'Ente accreditato e a contratto "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. S.B." di Pavia per la Struttura "Centro Medico di Tradate", nella modalità B della medesima D.G.R.

Gli Enti hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ATS dell'avvio e della conclusione delle attività, garantendo la continuità dell'erogazione delle prestazioni, anche in termini di appropriatezza nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali vigenti.

Art. 3 - Risorse economiche

Per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente accordo e per il periodo indicato al successivo art. 6 "Validità" alla ASST della Valle Olona,

viene assegnata una quota di risorse fino ad un massimo di € 359.283,00.=, comprensiva della quota di € 51.000,00.= che verrà corrisposta direttamente da ATS all'Ente "Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l." , per l'occupazione di n. 4 posti letto subacuti, e della quota massima di € 114.750,00.= che verrà corrisposta direttamente da ATS all'Ente "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. S.B." di Pavia, per l'occupazione di n. 9 posti letto subacuti, per le convenzioni sottoscritte dai predetti Enti con l'ASST della Valle Olona, per l'attivazione della modalità B, a cui si applica una tariffa giornaliera onnicomprensiva di € 170,00 stabilita da Regione Lombardia nella D.G.R. n. XI/2561 del 02.12.2019 e richiamata con nota n. G1.2023.0051354 del 22.12.2023.

Tali risorse saranno corrisposte sulla base delle rendicontazioni, secondo le modalità previste al successivo art. 5 "Rendicontazione delle attività".

Art. 4 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Gli Enti si impegnano a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente Accordo contrattuale nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già adottati per l'abituale attività ordinaria. Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente Accordo contrattuale. Le Parti concordano, inoltre, che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate in base al presente Accordo contrattuale.

Art. 5 - Rendicontazione delle attività

Gli Enti accettano espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzionatorio, stabilito da Regione Lombardia.

Per la rendicontazione delle prestazioni erogate gli Enti dovranno attenersi alle istruzioni già previste dalla D.G.R. n. XI/2561/2019 e a quanto stabilito dalla circolare regionale n. 3 del 04.03.2019, che ha introdotto per le strutture dotate di P.S. la codifica "P" nel campo regime di ricovero per identificare i ricoveri erogati su posti aggiuntivi.

Al fine di monitorare l'impiego dei budget assegnati, gli Enti dovranno altresì attenersi alle indicazioni già fornite o che verranno fornite dalle Strutture Operative competenti.

Gli Enti si impegnano in fase attuativa a fornire ad ATS dell'Insubria un costante aggiornamento sull'utilizzo dei posti. L'inosservanza degli obblighi di cui sopra costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni.

La remunerazione verrà corrisposta a seguito di validazione regionale delle prestazioni riconoscibili.

Art. 6 - Validità

Le disposizioni del presente accordo hanno validità per l'ampliamento dei posti tecnici per ricoveri attivati entro il 31.03.2025 e per un periodo di massimo 75 giorni dall'inizio della progettualità;

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa

Le parti danno espressamente atto che il presente accordo negoziale si intende automaticamente modificato, integrato, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso. Costituisce causa

risolutiva dell'accordo negoziale il venir meno di tutti i requisiti previsti dagli artt.

94-95-96 del D.lgs. 36/2023.

ATS dell'Insubria si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente tale

accordo negoziale in caso di inattività dell'Ente ovvero in caso di gravi

inadempienze e violazioni degli obblighi contrattuali.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di

condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle

sanzioni.

Art. 8 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se

dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico dell'Ente erogatore;

=.=.=.=

Ferme le premesse e gli articoli del contratto integrativo ordinario sottoscritto

in data 30.04.2024 da intendersi, in punto di fatto e di diritto, qui integralmente

richiamato.

Previa lettura il presente Accordo, approvato dalle parti contraenti, viene

sottoscritto con firma digitale.

=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Gioia

=.=.=.=

Per l'Ente Asst della Valle Olona

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Daniela Bianchi

=.=.=.=.

Per l'Ente Casa di Cura Fondazione Gaetano e Piera Borghi s.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott. Federico Guidoni

=.=.=.=.

Per l'Ente Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. S.B.

Il Procuratore Speciale

Dott.ssa Laura Adelaide Dalla Vecchia

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 48,00= pari a n. 3 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.